



Città di Castelsardo

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 del Reg.

Data 12/01/2011

OGGETTO: Lavori di *REALIZZAZIONE DI CENTRO POLIFUNZIONALE - PARCHEGGI INTERRATI E TEATRO*. POR 2000-2006 – Asse V “Città” – Misura 5.1 – “**PROGETTI DI QUALITÀ**” *REALIZZAZIONE DI CENTRO POLIFUNZIONALE E PARCHEGGI MULTIPIANO- IL PORTALE DI ACCESSO AI LUOGHI ED AI SERVIZI - IL CONTENITORE DELLE CHIAVI PER L'ACCESSIBILITÀ*; POR 2000-2006 – Asse II – Misura 2.3 – **PROGETTO CARAS** – *RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA ESISTENTE DA DESTINARE A PUBBLICO SPETTACOLO (TEATRO)*.

Approvazione schema atto di transazione ex art. 239 D.lgs 163/06.

L'anno **duemilaundici** il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 13.00 e segg. nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE

Sono presenti:

		P	A
Santoni Matteo Giovanni	- Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cuccureddu Franco	- Assessore		<input checked="" type="checkbox"/>
Fiori Roberto	- Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Palmas Maria Assunta	- Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Salvo Michele	- Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Suzzarellu Salvatore	- Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4) lett.a del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267) il Segretario Comunale Dr.ssa Paola Rita Santina Spissu.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i medesimi a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 1 del 11.1.2011 dell'ufficio proponente: Settore Tecnico – Ufficio LL.PP- ASSESSORE LAVORI PUBBLICI;

che in calce su tale proposta sono stati espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lvo. 267/2000 i seguenti pareri:

in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 96 del 26.07.2007 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto, redatto dal soggetto incaricato **SAIR Europe** per l'importo complessivo di € 8.627.496,99, di cui € 6.578.888,41 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 146.252,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad € 128.997,81 quale premio di incentivazione per anticipata ultimazione lavori.

VISTO il contratto d'appalto Rep. 1393 del 19.02.2008 con il quale sono affidati all'ATI tra le ditte **VACOMIC srl - CO.SA.CO. srl - I.CO.GEN. srl - SAIME srl**, con capogruppo l'impresa **VACOMIC srl** con sede a CAGLIARI Via Figari n° 7, i lavori in oggetto per un importo di € 5.171.881,70 al netto del ribasso d'asta del 22,321%, di cui € 4.896.631,78 per lavori a base d'asta, € 146.252,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 128.997,81 quale premio di incentivazione per anticipata ultimazione lavori.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 74 del 03.03.2008 con la quale si è preso atto della costituzione della "**DORIA Società Consortile A.R.L.**" quale società esecutrice dei lavori ai sensi dell'art. 96 del DPR 21/12/1999 n° 554.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 149 del 29.10.2008 con la quale veniva approvata, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del DM. 145/00, la **variante proposta dall'appaltatore**, comportante un nuovo importo contrattuale pari ad €. 5.170.349,13, al netto del ribasso d'asta del 22.321%, comprensivo della quota sicurezza non soggetta a ribasso (€ 146.252,11), del premio incentivante per eventuale anticipata ultimazione dei lavori (€ 128.997,81) nonché della quota spettante all'appaltatore pari a € 1.532,57, giusto contratto aggiuntivo rep. n° 1427 del 20.11.2008.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 08/02/2010, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 2 redatta dal direttore dei lavori, Ing. Giovanni Antonetti, a seguito di quanto accertato nei verbali d'urgenza redatti ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 554/99, datati 16 gennaio 2009 e 7 maggio 2009, in merito all'esigenza di eseguire talune lavorazioni urgenti per provvedere alla deviazione del canale di smaltimento delle acque e per l'eliminazione della situazione di pericolo derivate dalla presenza di murature ed immobili nelle aree di proprietà di terzi situate ai confini dell'area di sedime del realizzando centro polifunzionale - parcheggi interrati e teatro. Con questa perizia l'importo contrattuale è stato rideterminato in € 5'269'814,30, al netto del ribasso d'asta del 22.321%, comprensivo della quota sicurezza non soggetta a ribasso rideterminata in €. 154'322,11, e della quota spettante all'appaltatore ai sensi della perizia n. 1 pari a €. 1.532,57. Si precisa che l'impresa non ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione.

Preso atto di quanto segue:

- che l'Appaltatore ha firmato gli atti contabili con l'iscrizione di riserve sul Registro di contabilità, chiedendo il riconoscimento di somme per complessivi € 1.575.992,48 (aggiornati al 3° stato di avanzamento) quali maggiori oneri riferiti a vari titoli;
- che il direttore dei lavori nello stesso registro di contabilità ha sostanzialmente respinto le riserve in quanto le ha ritenute infondate di fatto e in diritto;
- che con nota prot. N. 1350/UT del 16.11.2009, a firma del responsabile unico del procedimento e del responsabile del settore tecnico, a seguito della richiesta di messa in mora ed attivazione della procedura di accordo bonario ex art. 240 del D. Lgs 163/06 ricevuta dall'impresa, sono state confermate le deduzioni dal Direttore dei Lavori apposte nel registro di contabilità, ritenendo le riserve stesse manifestamente infondate, sia in termini assoluti che ai fini del raggiungimento del limite di importo di cui all'art. 240, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 determinando: "*Ne consegue che non sussistono pertanto i presupposti per l'attivazione del procedimento di accordo bonario né tantomeno per una eventuale proposta transattiva in quanto le pretese dell'Impresa non possono trovare accoglimento da parte di questa Amministrazione*";
- che l'impresa riteneva di dover citare il Comune di Castelsardo nanti il Tribunale di Sassari al fine di vedere riconosciute le somme di cui alle riserve;
- che le motivazioni addotte dall'Appaltatore all'atto dell'iscrizione delle riserve, richiamate in citazione, si riconducono principalmente a lavori non contabilizzati e maggiori oneri sostenuti dal medesimo a causa dell'impossibilità di procedere all'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto in contratto, per la ritardata consegna di aree da parte dell'Amministrazione Comunale, ragioni per le quali l'appaltatore ha chiesto che si procedesse alla sospensione dei lavori;

- che in conseguenza a quanto sopra, l'impresa ha proseguito nell'esecuzione di quei lavori che ha ritenuto di volta in volta eseguibili, asserendo di aver sostenuto maggiori oneri per organizzazione dei lavori (ritenuta non ottimale), spese per cauzioni ed assicurazioni, costi per il mantenimento della struttura organizzativa e la detenzione dell'opera per tempi superiori alle previsioni contrattuali che li quantificava in 14 mesi decorrenti dalla data di consegna datata 19/02/2008. Dette motivazioni sono in sostanza quelle addotte a sostegno delle riserve per il riconoscimento della somma di € 1.575.992,48 oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- che questa Amministrazione, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Pinna con studio in Sassari alla Via Paglietti n° 2, giusta deliberazione della Giunta Comunale n° 08 in data 08.02.2010, ha contestato quanto sopra ed ha richiesto al giudice di dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità delle riserve anche nel merito, in fatto ed in diritto, con riserva di risarcimento del danno per il ritardo nella esecuzione delle opere;
- che, al fine di evitare la prosecuzione della lite e la definitiva interruzione dei lavori per le reciproche contestazioni, con grave pregiudizio per l'ultimazione dell'opera e conseguentemente per l'interesse pubblico, è stata attivata a cura dei legali la verifica circa la possibilità di addivenire ad una transazione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 163/06;
- Che i legali: avv. Pinna per il comune ed avv. Ruiu per l'impresa, hanno predisposto lo schema dell'atto di transazione che in data 17.12.2010 è stato sottoscritto dalle parti. Lo schema di accordo transattivo, come allegato alla presente, ha ad oggetto l'obbligazione del Comune di Castelsardo di pagare in favore dell'Appaltatore, a tacitazione di ogni pretesa, la somma complessiva ed onnicomprensiva di Euro 224.000,00. Tale importo non è soggetto ad IVA in quanto è relativo esclusivamente al riconoscimento di un indennizzo per danni e non per prestazioni effettuate (come risulta da conteggio redatto dal consulente dell'amministrazione dott. G. Rassu, di seguito richiamato). Con tale atto sono risolte le divergenze insorte tra le parti e sono soddisfatti ogni altro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi al contratto e pertanto le stesse si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa, e intendono rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo anche natura di transazione generale ai sensi dell'art. 1975 cod. civ.

VISTA la nota datata 20.11.2010, allegata alla presente, con la quale il consulente di questa Amministrazione dott. Giovanni Rassu analizzando le riserve apposte dall'impresa sul registro di contabilità, ha redatto un conteggio, in analogia ai criteri indicati dall'art. 25 del DM 145/2000, ipotizzando che la maggiore durata dei lavori rispetto a quella determinata, considerando i livelli di produzione previsti nel programma iniziale dei lavori, sia riconducibile in parte ad una inadeguata organizzazione del cantiere ed in parte al fatto dell'Amministrazione, da cui è scaturito un indennizzo da corrispondere all'impresa determinato in €. 224.000,00.

VISTA la relazione-parere dell'avv. Pinna, legale di questo Comune per la causa in essere, datato 29.12.2010, ed allibrato al protocollo generale al n. 034 del 04.01.2010, redatta ai sensi del comma 2 dell'art. 239 del D.lgs 163/06, con la quale lo stesso **esprimendo il parere favorevole alla transazione** evidenzia quanto segue:

a) che la somma di €. 224.000,00, determinata così come risulta dalla relazione del Dott. Giovanni Rassu, che il Comune si impegnerà a versare all'impresa se rapportata sia all'importo complessivo delle riserve (€. 1.575.992,48) sia ai rischi di causa appare comunque conveniente;

b) che con il versamento di detto importo l'impresa rinuncia totalmente alle riserve e a sollevare qualsiasi pretesa in riferimento sia al progetto e sia alla consegna dei lavori e a tutti i fatti verificatisi sino al momento della sottoscrizione della transazione con il contestuale impegno a completare l'opera nel termine di 12 mesi decorrenti dall'efficacia del contratto. Detto termine sarebbe ipotizzabile se invece si proseguisse nella causa.

c) Anche se il comune dovesse ottenere un riscontro favorevole sulla causa in essere dovrebbe da subito attivare la procedura di rescissione del contratto con la VACOMIC e conseguentemente provvedere alla redazione di un nuovo progetto (con ulteriori nuovi costi per la redazione dello stesso) stante l'avanzamento dei lavori ed tempo trascorso dall'approvazione da quello in appalto.

d) Infine, oltre alla causa in essere vi sarebbe la controversia giudiziale con la VACOMIC per la rescissione del contratto: anche questa probabilmente dell'esito incerto, con definizione a lungo termine e con eventuali oneri a carico del bilancio comunale.

PRESO ATTO inoltre che, oltre a quanto evidenziato dall'avvocato, vi sono ulteriori ragioni di convenienza per l'Amministrazione Comunale in quanto la prosecuzione della causa comporterebbe un allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera (affidamento della nuova progettazione, redazione della stessa, gara d'appalto dei lavori, per un tempo stimato di 14-18 mesi), nonché maggiori costi (il nuovo progetto dovrebbe essere redatto sulla base del vigente prezzario regionale con costi mediamente superiori del 25-40% rispetto al contratto appaltato all'ATI con capogruppo l'impresa VACOMIC.)

RITENUTO che la definizione dell'atto di transazione con reciproca rinuncia ad ogni diritto, azione e ragione da entrambe le parti, comporti il soddisfacimento dell'interesse pubblico, con il vantaggio di risolvere la controversia giudiziaria che implicherebbe gravi oneri finanziari ed aleatorietà di risultati.

Per le causali suesposte

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2) **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente, l'allegato schema di atto di transazione tra il Comune di Castelsardo e l'ATI con capogruppo l'impresa VACOMIC, relativa ai lavori di realizzazione centro polifunzionale, parcheggi interrato e teatro.
- 3) **DI DARE ATTO** che la transazione viene effettuata ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., Codice degli appalti pubblici, e che la stessa comporta un esborso da parte del Comune di Castelsardo, a favore della stessa impresa, a saldo di ogni avere, relativamente alle riserve apposte sul Registro di Contabilità, e per la relativa causa intentata presso il Tribunale di Sassari, determinato in € 224.000,00.
- 4) **DI DARE ATTO** che tale corrispettivo non è soggetto ad IVA in quanto trattasi di riconoscimento indennizzo per danni e non per prestazioni effettuate.
- 5) **DI DARE ATTO** che alla spesa si farà fronte con i fondi strutturali POR 2000-2006 Mis. 5.1 "Progetti di Qualità", concessi dalla RAS Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia (giusta Determinazione del Direttore del Servizio Centri Storici n° 726 del 18/10/2006) ed allocati all'int. 2.08.01.01/41.
- 6) **DI DICHIARARE** la delibera immediatamente esecutiva.

IL SINDACO
F.to Dott. Matteo Giovanni Santoni

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Rita Santina Spissu


Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO	FIRMA
È stata affissa all'Albo pretorio il giorno 18.01.2011 e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi	Fto Dott.ssa Paola Rita Santina Spissu
È stata comunicata, con lettera n. 388 in data 18.01.2011 ai capigruppo consiglieri	Fto Dott.ssa Paola Rita Santina Spissu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelsardo li 18.01.2011



Il Segretario Comunale